



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni promosso da **Sabatino Alfonso**, nato a [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED] codice fiscale SBTLNS62R27F560P, **Sabatino Luciano**, nato a [REDACTED], residente nel Comune di [REDACTED] alla [REDACTED], codice fiscale SBTLCN64C10G902K, e **Sabatino Anna Maria**, nata a [REDACTED], residente nel Comune di [REDACTED] alla [REDACTED], codice fiscale SBTNMR65T45D472U con l'Avv. SABRINA PECORA;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 4/07/2023 i ricorrenti hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a)** sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

- b)** sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c)** al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- d)** l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e)** sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

Preliminarmente la domanda è da ritenere ammissibile come qualificata alla stregua di "procedura familiare" poiché i ricorrenti, pur non conviventi, sono accomunati dalla comune origine del sovraindebitamento (art. 66 CCII) applicabile alla fattispecie in forza del richiamo operato dall'art. 65 comma 1 CCII che estende i principi generali in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche alla liquidazione controllata.

Nel merito ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalla documentazione allegata al ricorso nonché dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad € 637.000,00 circa) derivante dall'escussione, da parte degli istituti creditori della società Black Srl – della quale i ricorrenti erano soci e che è cessata nell'ottobre 2022 - delle garanzie prestate dagli istanti a fronte dei finanziamenti richiesti per la gestione della società, rivelatasi nel tempo critica essendo incorsa la società in crisi di cassa tale da non consentire la restituzione delle somme finanziate dagli istituti di credito con i c.d. "mezzi ordinari".

In particolare la situazione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, essenziale per determinare l'attivo ricavabile nelle more della liquidazione, è la seguente:

Sabatino Alfonso è titolare:

- di un'autovettura Land Rover del 2004, targata [REDACTED] e di altra autovettura Fiat Punto del 2009, targata [REDACTED];
- della somma depositata alla data di apertura della procedura su c/c n° [REDACTED] 7, acceso presso la Banca [REDACTED];

Sabatino Luciano è titolare:

- della somma depositata alla data di apertura della procedura su c/c n. [REDACTED], accesso presso la Banca [REDACTED]

Sabatino Anna Maria è titolare:

- Della somma depositata alla data di apertura della procedura su conto corrente n. [REDACTED], accesso presso la [REDACTED] Banca;

I debitori risultano percettori di redditi mensili pari ad € [REDACTED] per Sabatino Alfonso, [REDACTED] circa per Sabatino Luciano ed € [REDACTED] per Sabatino Annamaria, quasi integralmente assorbiti per assicurare ai propri nuclei familiari un dignitoso tenore di vita, derivandone la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Ne deriva, conclusivamente che la liquidazione controllata del patrimonio risulta l'unica possibilità di soluzione della crisi da sovraindebitamento in cui versano gli istanti.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento loro e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione dei rispettivi nuclei familiari e della documentazione allegata dai ricorrenti, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento del ricorrente **Sabatino Luciano** ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare; in € [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento del ricorrente **Sabatino Anna Maria** ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare; in € [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento del ricorrente **Sabatino Alfonso** ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori **Sabatino Alfonso**, nato a [REDACTED], residente nel Comune di [REDACTED] e alla [REDACTED], codice fiscale SBTLS62R27F560P, **Sabatino Luciano**, nato a [REDACTED]

(NA) il [REDACTED], residente nel Comune di [REDACTED] a [REDACTED], codice fiscale SBTLCN64C10G902K, e **Sabatino Anna** Maria, nata a [REDACTED] [REDACTED], residente nel Comune di [REDACTED] codice fiscale SBTNMR65T45D472U;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, **Dott. Federico Cammerucci**, con studio nel Comune di Ostra (AN), Piazza Santa Croce n. 2,

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € [REDACTED] netti mensili per **Sabatino Luciano** in € [REDACTED] netti mensili per **Sabatino Anna Maria** ed in € [REDACTED] netti mensili per **Sabatino Alfonso** mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 21/09/2023.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Dott. Federico Cammerucci (C.F. CMMFRC82A29I608H) nella qualità di liquidatore dei patrimoni in titolarità dei sig.ri **Sabatino Alfonso**, nato a [REDACTED], residente nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED], codice fiscale SBTLNS62R27F560P, **Sabatino Luciano**, nato a [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED] alla Via [REDACTED], codice fiscale SBTLCN64C10G902K, e **Sabatino Anna Maria**, nata a [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED] alla Via dei [REDACTED], codice fiscale SBTNMR65T45D472U

ATTESTA

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 e 16 undecies comma 1 del DL 179/2012, che la presente copia analogica della sentenza del Tribunale di Ancona N. **R.G. PU 96-1/2023**, pubblicata il 21 settembre 2023, composta da n. 5 pagine, esclusa la presente, è conforme alla copia informatica dalla quale è stata estratta, presente nel fascicolo informatico del Tribunale di Ancona.

Ancona, lì 18 ottobre 2023

Avv. Sabrina Pecora

